IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1480

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DE MARIA e DE PASCALIS

Presentata il 19 giugno 1964

Proroga, con modificazioni, delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri

Onorevoli Colleghi! — All'inizio della presente legislatura il Parlamento approvò la legge 4 agosto 1963, n. 1010, prorogando la validità delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri. La proroga fu fissata fino al 30 giugno 1964, giacché il legislatore riteneva di poter varare, entro quel termine, la riforma ospedaliera generale.

Purtroppo, per le ben note ragioni, la revisione della disciplina legislativa concernente i servizi sanitari ospedalieri non è stata ancora affrontata dalle Camere. Il problema, che fu già ampiamente dibattuto nel corso della passata legislatura, è venuto lentamente a maturazione e, proprio in questi giorni, il Ministro della sanità ha nominato una Commissione di esperti e di rappresentanti delle categorie interessate per lo studio di tutte le questioni connesse con la riforma ospedaliera e l'eventuale stesura di un provvedimento da sottoporre all'esame e all'approvazione del Parlamento.

Certamente, però, questo non potrà avvenire entro il termine del 30 giugno prossimo venturo, cosicché, venendo a scadere la proroga delle disposizioni transitorie, tornerebbero in vigore le anacronistiche norme di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631. Tali norme sono state ritenute ormai superate dal legislatore che, in attesa della auspicata riforma dei servizi ospedalieri, aveva ritenuto opportuno dettare norme transitorie

con la legge 10 marzo 1955, n. 97, successivamente e più volte prorogata fino al 30 giugno 1964.

D'altra parte l'urgenza con la quale, di volta in volta, il Parlamento si è trovato a prorogare le disposizioni del 1955, ha impedito di incentrare l'attenzione sulla opportunità di apportare talune modifiche alla composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi

È stata pertanto predisposta l'unita proposta di legge, con la quale viene anzitutto prorogata di un anno la validità delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri. La proroga è stata fissata fino al 30 giugno 1965, nella speranza, vorremmo dire nella certezza, che per quella data il Parlamento avrà varato la nuova legge ospedaliera.

Con l'articolo 2 si prevede invece la modifica della composizione delle Commissioni giudicatrici per i concorsi a posti di primario e di aiuto. Com'è noto, infatti, la legge 23 giugno 1961, n. 532, modificò la precedente normativa, stabilendo che delle Commissioni giudicatrici fanno parte due primari scelti fra quelli in servizio presso ospedali diversi da quello che bandisce il concorso. Tale disposizione è stata causa di notevoli inconvenienti, che verranno ad aumentare con la recentissima disposizione di legge, che stabilisce la permanenza in servizio fino a 65 anni degli aiuti ed assistenti.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Si ritiene necessario, per il buon andamento dei servizi ospedalieri che, della Commissione esaminatrice dei concorsi per i sanitari ne faccia parte il primario dell'ospedale che bandisce il concorso, poiché tale primario dovrà poi avere come suoi collaboratori i secondari fino al 65° anno di età.

Si è ritenuto perciò di modificare quanto disposto dalla legge del 1961, n. 532 e si è stabilito che dei due primari membri della Commissione giudicatrice, almeno uno dovrà essere scelto tra quelli in servizio presso lo stesso ospedale che bandisce il concorso, sempre che ne esista la possibilità.

Infine, le norme di cui agli articoli 3 e 4 della presente proposta di legge prevedono la

modifica di alcuni commi degli articoli 5, 7 e 8 della legge 10 marzo 1955, n. 97, per aggiornare dette disposizioni alle nuove attribuzioni assegnate al Ministero della Sanità. In sostanza le funzioni di segretario delle Commissioni giudicatrici dei concorsi, che prima erano attribuite a funzionari dell'Amministrazione dell'interno, designati dal prefetto, sono devolute a funzionari dell'Amministrazione della sanità, designati dal medico provinciale.

Ciò premesso, confidiamo che gli onorevoli colleghi vorranno confortare con il loro consenso la presente proposta di legge che ci onoriamo sottoporre al loro esame.

IV LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 e successive proroghe e modificazioni, sono richiamate in vigore e prorogate a partire dal 1º luglio 1964 fino al 30 giugno 1965.

ART. 2.

La lettera b) dell'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 97, già modificata dall'articolo 2 della legge 23 giugno 1961, n. 532, è sostituita dalla seguente:

« b) da due primari ospedalieri di ruolo di materie attinenti o affini al concorso, di cui uno in servizio presso lo stesso ospedale o, in mancanza, presso ospedali di categoria pari o superiore a quello dell'ospedale che bandisce il concorso; uno di essi dovrà essere abilitato alla libera docenza nella materia messa a concorso; uno di questi due primari sarà designato dall'Ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso ».

ART. 3.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma degli articoli 5 e 7 ed al secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 97, sono sostituite dalla seguente:

« Funziona da segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, designato dal medico provinciale ».

ART. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, è sostituito dal seguente:

« Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, designato dal medico provinciale ».